

3 Novembre 2022

La Comunicazione della Banca d'Italia in materia di *Buy Now Pay Later* (BNPL)

Lo scorso 28 ottobre 2022, la Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione in materia di "*Buy Now Pay Later*" (la "**Comunicazione**"). Il *Buy Now Pay Later* ("**BNPL**") è una forma di credito che permette al consumatore di acquistare beni o servizi, dilazionando il prezzo di acquisto anche con una rateizzazione.

Allo stato attuale, il BNPL non è oggetto di specifica tipizzazione e, quindi, la disciplina e le tutele applicabili variano a seconda della concreta configurazione dell'operazione di BNPL.

La facilità di accesso a questo tipo di prodotto e le possibili conseguenze che possono derivarne da un suo scorretto utilizzo (incentivo ad acquisti non del tutto sostenibili ed esposizione al rischio di sovraindebitamento) hanno indotto la Banca d'Italia ad avvisare i consumatori sui rischi in cui possono incorrere nell'accedere al BNPL e ricordare loro quali sono le tutele previste dalla disciplina in materia di trasparenza bancaria.

Con la Comunicazione, la Banca d'Italia delinea i principali modelli di BNPL, ricordandone le principali caratteristiche: importo contenuto; assenza di interessi o oneri (nella maggior parte dei casi), ma commissioni in caso di ritardo o mancato pagamento; procedure rapide; assenza di valutazione del merito creditizio o valutazione molto semplificata.

La Comunicazione definisce lo schema generale dell'operazione di BNPL che prevede la presenza di tre parti:

- (i) il consumatore che vuole comprare beni o servizi;
- (ii) il venditore che colloca tali beni o i servizi;
- (iii) un soggetto terzo che concede al consumatore la dilazione del pagamento anche sulla base di un piano di rateizzazione, previo accordo col venditore.

Due i principali modelli di BNPL:

- (a) dilazione di pagamento concessa direttamente al consumatore da una banca o da un intermediario finanziario in virtù di un accordo col venditore;
- (b) combinazione fra dilazione di pagamento concessa direttamente dal venditore al consumatore (senza interessi o altri oneri, ma commissioni in caso di ritardo o mancato pagamento) e una cessione *pro soluto* del credito dal venditore ad una banca o ad un intermediario finanziario immediatamente successiva.

Nel caso *sub* (a), troverebbe applicazione l'intera disciplina del credito al consumo (salvo quanto previsto ex art. 122 TUB).

Nel caso *sub* (b), invece, poiché la dilazione di pagamento è concessa direttamente dal venditore, non è soggetta né all'applicazione delle norme previste dal Testo Unico Bancario, né ai controlli di Banca d'Italia. Tuttavia, la circostanza che la dilazione sia concessa da venditori di beni e servizi, ma successivamente il credito sia ceduto a banche/intermediari finanziari potrebbe generare l'erronea convinzione del consumatore che trovino applicazione le tutele tipiche del rapporto banca-cliente, esponendo il consumatore ad un duplice rischio: (i) di non essere in grado di identificare la controparte con cui sta stipulando la dilazione di pagamento; e (ii) di non comprendere il ruolo dell'intermediario nell'operazione.

Banca d'Italia conclude la Comunicazione affermando che il fenomeno del BNPL sarà oggetto di costante monitoraggio regolamentare e normativo per capirne gli impatti.

Inoltre, la Comunicazione sottolinea che il prodotto BNPL potrebbe essere esplicitamente ricompreso nell'ambito di applicazione della nuova normativa sul credito al consumo. Infatti, la proposta di direttiva del Parlamento Europeo sul credito al consumo, al fine di garantire una maggiore trasparenza e una migliore protezione dei consumatori, farebbe rientrare nel suo ambito di applicazione i "prodotti potenzialmente pregiudizievoli" a causa dei costi elevati che comportano o delle spese onerose in caso di mancati pagamenti e tra questi prodotti vi è proprio il BNPL.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Emanuele Grippo

Partner

Co-Responsabile dipartimento
Diritto dei mercati finanziari
Milano | +39 02 763741
emgrippo@gop.it

Paolo Bordi

Partner

Co-Responsabile dipartimento
Diritto dei mercati finanziari
Roma | +39 06 478751
pbordi@gop.it

Anna Maria Pavone

Associate

Diritto dei mercati finanziari
Milano | +39 02 763741
ampavone@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.